COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.4.2020
COM(2020) 175 final

2020/0056 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che attiva il sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, e che ne modifica disposizioni in relazione alla pandemia di Covid-19

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La pandemia di Covid-19 sta causando una perdita di vite umane senza precedenti nell'Unione europea e provoca gravi disagi ai cittadini europei. Gli Stati membri stanno adottando misure straordinarie che limitano le libertà individuali al fine di ridurre la perdita di vite umane e contenere la diffusione del virus. Di conseguenza si è verificata una perturbazione delle attività economiche, che causa problemi di liquidità e un grave deterioramento della situazione finanziaria degli operatori economici.

I sistemi sanitari degli Stati membri subiscono una pressione estrema a causa della rapida diffusione del virus e dell'elevato numero di pazienti che devono essere ricoverati. Tutti gli Stati membri sono costretti ad aumentare la spesa per i loro sistemi sanitari al fine di finanziare le crescenti esigenze legate alla pandemia di Covid-19, continuando a fornire servizi medici essenziali a tutti gli altri pazienti. Nel contempo i paesi dell'UE devono mettere a disposizione risorse umane per individuare, acquistare e garantire la fornitura tempestiva delle attrezzature mediche urgentemente necessarie, e adottare le relative disposizioni.

Anche se attualmente la situazione varia da uno Stato membro all'altro, essa evolve rapidamente dimostrando che tutta l'Unione europea è colpita dal fenomeno e che è necessaria una risposta collettiva, coordinata e urgente per combattere la diffusione del virus in modo efficace e per attenuarne l'impatto il più rapidamente possibile. Per affrontare questa situazione eccezionale occorre una strategia coordinata di diverse misure volte, in particolare, a salvare vite, a prevenire e alleviare la sofferenza e a proteggere la dignità umana.

Un'azione coordinata a livello dell'UE consentirebbe di affrontare la crisi attuale e di garantire in seguito una risposta adeguata, nonché di:

– costituire più rapidamente scorte più ampie e coordinare la distribuzione di risorse essenziali in tutta l'Europa;

– soddisfare le esigenze in termini di trasporto dei dispositivi di protezione che saranno importati da partner internazionali e distribuiti in tutta l'UE;

– effettuare il trasporto transfrontaliero di pazienti verso ospedali che possono mettere a disposizione posti liberi;

– cooperare a livello transfrontaliero per alleviare la pressione sui sistemi sanitari delle regioni UE più colpite;

– acquistare mediante procedure centralizzate e distribuire agli ospedali forniture mediche essenziali e dispositivi di protezione da mettere urgentemente a disposizione del personale ospedaliero quali facciali filtranti, ventilatori polmonari, dispositivi di protezione individuale, mascherine riutilizzabili, medicinali, materiali per terapie e forniture di laboratorio nonché disinfettanti;

– aumentare e convertire le capacità produttive delle imprese dell'UE per garantire la rapida produzione e distribuzione delle attrezzature e dei materiali necessari per affrontare urgentemente la carenza di prodotti essenziali e medicinali;

– rafforzare le strutture e le risorse per l'assistenza, tra cui ospedali da campo temporanei e semipermanenti e sostegno alle strutture riconvertite;

– aumentare la produzione di kit di analisi e fornire un sostegno all'acquisto delle principali sostanze di base;

– promuovere il rapido sviluppo di medicinali e metodi di analisi;

– sviluppare, acquistare e distribuire forniture per i test (kit di analisi, reagenti, hardware).

Le misure previste nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile dell'Unione ("rescEU"), l'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus per la mobilitazione dei Fondi strutturali e di investimento europei[1] e altri strumenti dell'Unione stanno contribuendo, in parte, a far fronte all'attuale emergenza sanitaria pubblica. Le dimensioni e la portata della sfida richiedono tuttavia una risposta più incisiva, rivolta in particolare al settore sanitario dell'UE. Per questo motivo la Commissione propone di mobilitare lo strumento per il sostegno di emergenza per dotare l'UE di una gamma di strumenti più ampia e commisurata all'ampia scala dell'attuale pandemia di Covid-19.

Alla luce di quanto sopra, si propone di attivare senza indugio il sostegno di emergenza di cui al regolamento (UE) 2016/369. Questo consentirà all'Unione di adottare misure atte a prevenire e attenuare le conseguenze gravi in uno o più Stati membri e ad affrontare in modo coordinato le necessità connesse alla catastrofe da Covid-19, integrando l'assistenza fornita con altri strumenti dell'UE.

Il regolamento sul sostegno di emergenza offre un mezzo concreto per esprimere la solidarietà a livello dell'UE, coinvolgendo i cittadini e la società civile nella lotta alla crisi. Sul lato della spesa, lo strumento consente la partecipazione delle ONG, delle organizzazioni internazionali e delle autorità regionali e nazionali (ad esempio i settori sanitari). Per quanto riguarda le entrate, esso prevede non solo contributi aggiuntivi da parte degli Stati membri, ma anche donazioni da parte di privati, fondazioni e persino il *crowd-funding*. La Commissione intende porre in essere tutte le modalità necessarie per consentire una rapida raccolta dei contributi e delle donazioni.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Tenendo conto delle considerazioni di cui sopra, la Commissione propone di attivare il sostegno di emergenza a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/369 e di modificare alcune delle sue disposizioni per far fronte alle particolari esigenze connesse alla pandemia di Covid-19. In particolare, la Commissione propone:

– l'attivazione del sostegno dell'UE a partire dal 1º febbraio 2020 per un periodo di due anni;

– l'estensione dell'ambito di applicazione delle azioni ammissibili e dei partner esecutivi ammissibili in considerazione dell'ampia portata delle misure necessarie per affrontare la crisi di Covid-19 e l'ulteriore definizione dell'ambito dei costi ammissibili;

– l'applicazione retroattiva del regolamento a decorrere dal 1º febbraio 2020, con ammissibilità delle azioni pertinenti a tale data, al fine di garantire la parità di trattamento tra gli Stati membri;

– la proroga del termine per la conclusione degli impegni giuridici volti a garantire la flessibilità nell'attuazione del sostegno di emergenza;

– la possibilità per la Commissione di fornire un sostegno di emergenza agli Stati membri per far fronte alle esigenze legate alla pandemia di Covid-19, anche mediante appalti congiunti e appalti centralizzati per conto degli Stati membri.

[1] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento (UE) n. 1301/2013 e il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid-19 [Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus], (COM(2020) 113 final del 13 marzo 2020).

L'azione coordinata e le misure consentite dal regolamento proposto saranno complementari al sostegno fornito nell'ambito di altri strumenti dell'UE.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta di attivare lo strumento per il sostegno di emergenza rientra nel pacchetto di misure dell'UE per rispondere all'attuale pandemia di Covid-19. Tali misure sono basate su un approccio coordinato e ambizioso, volto ad utilizzare al meglio le risorse disponibili dal bilancio UE[2], inclusa l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus e l'estensione proposta dell'ambito del Fondo di solidarietà dell'UE alle crisi della sanità pubblica[3], sfruttando tutte le possibilità nel quadro degli strumenti finanziari e della garanzia FEIS per rafforzare il sostegno agli investimenti (ad es., il programma COSME per la competitività delle imprese e le PMI e le garanzie InnovFin per le PMI nell'ambito del programma Orizzonte 2020).

La presente proposta integra tutte le misure summenzionate.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Come specificato sopra, la pandemia di Covid-19 è un evento improvviso ed eccezionale che comporta un impatto massiccio e dirompente sui sistemi finanziari, economici e sanitari degli Stati membri. L'azione dell'UE è necessaria per rispondere all'attuale crisi di Covid-19 con uno spirito di solidarietà. Ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE l'Unione deve adottare le misure e le azioni coordinate previste per affrontare le gravi difficoltà attuali.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L' attivazione dello strumento per il sostegno di emergenza per contrastare la Covid-19 all'interno dell'UE si fonda sul principio di sussidiarietà. Data la dimensione globale della pandemia di Covid-19, le notevoli dimensioni dei suoi effetti economici e sociali e l'elevata pressione cui sono sottoposti i sistemi sanitari in tutti gli Stati membri, l'Unione si trova in una posizione migliore rispetto agli Stati membri per affrontare la crisi in modo olistico e coordinato.

Solo mediante un'azione coordinata, motivata dal principio di solidarietà tra Stati membri si può contrastare efficacemente e rapidamente la diffusione della Covid-19, attenuare il più possibile l'impatto della catastrofe e affrontare le sue conseguenze in modo da prevenire la ricomparsa della malattia. A causa delle pressanti richieste di mobilitare risorse in misura sufficiente e di utilizzarle in tutti gli Stati membri dell'UE in base alle necessità, l'UE deve agire in cooperazione con tutti gli Stati membri colpiti dalla pandemia di Covid-19.

- **Proporzionalità**

La mobilitazione e l'utilizzo da parte dell'UE di tutte le risorse necessarie per contenere la diffusione della Covid-19 contribuirebbero in misura significativa ad aumentare le azioni volte a tutelare la vita umana, la salute e la dignità umana e a rilanciare le economie degli Stati membri. Viste le conseguenze senza precedenti della Covid-19 per tutti i cittadini dell'UE e per tutti i settori dell'economia e tenuto conto della necessità di un'azione rapida ed efficace, la proposta non va al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi fissati nell'attuale strumento.

---

[2] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e all'Eurogruppo - Risposta economica coordinata all'emergenza Covid-19 (COM(2020) 112 final del 13 marzo 2020).

[3] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica (COM(2020) 114 final del 13 marzo 2020).

- **Scelta dell'atto giuridico**

Tenuto conto della dimensione della pandemia di Covid-19 e delle dimensioni del suo impatto sociale, economico e finanziario, la Commissione ritiene opportuno agire mediante un regolamento di portata generale che è direttamente e immediatamente applicabile. Ne risulterebbe un meccanismo di assistenza finanziaria rapido e uniforme per tutta l'Unione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla entro i tempi, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Per il 2020 è proposta una dotazione di 2,7 miliardi di EUR per sostenere il finanziamento delle azioni previste nel quadro della riattivazione dello strumento per il sostegno di emergenza. Le fonti di finanziamento sono descritte ulteriormente nella scheda finanziaria legislativa presentata unitamente alla presente proposta e riportata nel progetto di bilancio rettificativo n. 2/2020.

Potranno essere forniti finanziamenti supplementari in funzione dell'evoluzione della crisi e delle necessità che non possono essere coperte da altri strumenti.

5. ALTRI ELEMENTI

Non pertinente.

2020/0056 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che attiva il sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, e che ne modifica disposizioni in relazione alla pandemia di Covid-19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La crisi di Covid-19, dichiarata una pandemia dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) l'11 marzo 2020, ha colpito in modo drammatico la società e l'economia dell'Unione europea e richiede che gli Stati membri adottino una serie di misure eccezionali.

(2) Oltre alle ripercussioni economiche e sociali della pandemia, la crisi ha messo a dura prova i sistemi sanitari degli Stati membri. Tutti gli Stati membri devono far fronte a un aumento della domanda, in particolare di attrezzature e forniture mediche, di servizi pubblici essenziali e di capacità di produzione dei materiali necessari.

(3) Alla luce delle difficili condizioni provocate dalla rapida diffusione del virus, sono necessarie misure rapide e diversificate per consentire all'Unione nel suo insieme di affrontare la crisi con uno spirito di solidarietà. Tali misure dovrebbero mirare in particolare a preservare la vita, prevenire e alleviare la sofferenza e mantenere la dignità umana ovunque sia necessario in seguito all'attuale crisi di Covid-19.

(4) La natura e le conseguenze della pandemia di Covid-19 sono di vasta portata e transnazionali e richiedono pertanto una risposta globale. Le misure previste nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile ("rescEU"), istituito con la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[4], e di altri strumenti dell'Unione esistenti sono di portata limitata e non consentono pertanto di dare una risposta sufficiente o di affrontare efficacemente le conseguenze su vasta scala della crisi di Covid-19 all'interno dell'Unione.

(5) È pertanto necessario attivare il sostegno di emergenza di cui al regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio.

(6) Per consentire il livello di flessibilità necessario a garantire una risposta coordinata e prolungata in circostanze impreviste, come nel caso della crisi di Covid-19, ad esempio mettendo a disposizione forniture mediche e medicinali, terapie di cura o sostenendo la relativa ricerca medica, è necessario garantire che gli impegni di bilancio assunti durante il periodo di attivazione possano essere utilizzati per

[4] Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

l'esecuzione degli impegni giuridici per l'intera durata del periodo di attivazione, fatte salve le regole finanziarie generali applicabili al bilancio generale dell'Unione di cui all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]. I costi sostenuti nell'ambito di tali impegni giuridici dovrebbero essere ammissibili per l'intero periodo di attuazione.

(7) Al fine di garantire la parità di trattamento e condizioni di parità per tutti gli Stati membri, è inoltre necessario prevedere l'ammissibilità retroattiva dei costi a decorrere dalla data di attivazione del sostegno, anche per le azioni già completate, purché siano state avviate dopo tale data.

(8) Al fine di preservare il carattere di sussidiarietà del sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369, tale sostegno dovrebbe essere rigorosamente complementare a qualsiasi assistenza disponibile nell'ambito di altri strumenti dell'Unione.

(9) Nel contesto della crisi di Covid-19, risulta evidente la necessità di estendere il campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/369 al fine di fornire i finanziamenti necessari per coprire il fabbisogno urgente di attrezzature e materiali medici, quali ventilatori polmonari e dispositivi di protezione, forniture chimiche per analisi, costi di sviluppo, produzione e distribuzione di medicinali, altre forniture e materiali. Dovrebbe inoltre essere possibile finanziare le azioni a sostegno delle misure necessarie per ottenere l'approvazione per l'uso di medicinali.

(10) Per attenuare la pressione acuta sul personale sanitario e sulle risorse pubbliche dovuta all'insufficiente capacità dei servizi pubblici essenziali e mantenere la sostenibilità del sistema sanitario, è opportuno sostenere con mezzi finanziari o organizzativi il rafforzamento temporaneo e lo scambio di personale sanitario, nonché il trattamento di pazienti provenienti da altri Stati membri.

(11) Il personale sanitario e logistico dovrebbe ricevere una formazione anche in vista della lotta alla contraffazione delle forniture mediche.

(12) In considerazione delle conseguenze su vasta scala della Covid-19, è necessario un impegno rapido e globale di tutti i partner interessati, comprese le autorità pubbliche, i fornitori pubblici e privati di assistenza sanitaria primaria e di assistenza ospedaliera, le case di cura, ecc. Sono necessarie attività volte ad attenuare la pressione sulle infrastrutture sanitarie e a sostenere le persone vulnerabili a rischio.

(13) Per far fronte alle carenze di approvvigionamento è opportuno sostenere le capacità di produzione di prodotti sanitari essenziali, quali medicinali, test diagnostici, forniture di laboratorio, dispositivi di protezione, ecc., e fornire finanziamenti per mantenere una scorta di tali prodotti.

(14) Si dovrebbero sostenere con risorse finanziarie e/o organizzative metodi di analisi supplementari o alternativi in modo da aumentare le capacità e rafforzare le relative ricerche mediche.

(15) In situazioni di emergenza le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri incontrano notevoli difficoltà giuridiche e pratiche nell'acquisto di forniture o servizi.

---

[5] Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di trarre il massimo vantaggio dal potenziale del mercato interno in termini di economie di scala e di condivisione dei rischi e dei benefici, è della massima importanza ampliare le possibilità per la Commissione di acquistare forniture o servizi per conto degli Stati membri. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di espletare le procedure di appalto pertinenti. Se un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro gestisce alcune parti della procedura, ad esempio la riapertura delle gare nell'ambito di un accordo quadro o l'aggiudicazione di singoli appalti in base a un sistema dinamico di acquisto, la stessa amministrazione sarebbe responsabile delle fasi che gestisce.

(16) Per le situazioni di emergenza, se è necessario procedere ad appalti congiunti tra la Commissione e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, si dovrebbe consentire agli Stati membri di acquistare, affittare o noleggiare integralmente le capacità acquistate congiuntamente.

(17) La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad acquistare, stoccare, rivendere e donare le forniture e i servizi, compresi i noleggi, agli Stati membri o alle organizzazioni partner selezionate dalla Commissione.

(18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/369.

(19) Data la situazione connessa alla crisi di Covid-19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.

(20) Al fine di garantire la parità di trattamento e condizioni di parità per tutti gli Stati membri e di fornire una copertura indipendentemente dal momento in cui la pandemia ha colpito ciascuno Stato membro, è necessario applicare il presente regolamento a decorrere dal 1º febbraio 2020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369 è attivato per finanziare le spese necessarie per affrontare la pandemia di Covid-19 per il periodo dal 1º febbraio 2020 al 31 gennaio 2022.

Articolo 2

In deroga a e fatto salvo il disposto dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli impegni di bilancio globali che comportano spese di sostegno nel quadro del presente regolamento coprono il costo totale dei relativi impegni giuridici assunti fino alla fine del periodo di attivazione di cui all'articolo 1.

Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di attivazione del sostegno di cui all'articolo 1.

In deroga all'articolo 193, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, possono essere concesse sovvenzioni per azioni già concluse prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, purché tali azioni siano state avviate dopo la data di attivazione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il regolamento (UE) 2016/369 è così modificato:

1) gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 3

Azioni ammissibili

1. Il sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento fornisce una risposta di emergenza fondata sulle esigenze, a integrazione della risposta degli Stati membri interessati, volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana ogniqualvolta una catastrofe di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ne determini la necessità. Fatto salvo il periodo di attivazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il sostegno può essere concesso anche al fine di far fronte alle necessità in seguito a una catastrofe o impedirne la ricomparsa.

2. Il sostegno di emergenza di cui al paragrafo 1 può comprendere qualsiasi azione di aiuto umanitario ammissibile al finanziamento dell'Unione a norma degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1257/96 e può pertanto includere interventi di assistenza, di soccorso e, se necessario, di protezione finalizzati a salvare e proteggere vite nel corso di catastrofi o immediatamente dopo. Può essere utilizzato anche per finanziare ogni altra spesa direttamente connessa all'attuazione del sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento. In particolare, il sostegno può essere utilizzato per finanziare le azioni di cui all'allegato 1.

3. Fatto salvo il paragrafo 4, il sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento è concesso e attuato nel rispetto dei principi umanitari fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza.

4. Le azioni di cui al paragrafo 2 sono attuate dalla Commissione o da organizzazioni partner selezionate dalla Commissione. La Commissione può selezionare come organizzazioni partner, in particolare, le organizzazioni non governative, i servizi specializzati degli Stati membri, le autorità nazionali e gli altri organismi pubblici, le organizzazioni internazionali e le loro agenzie e, ove opportuno e necessario per l'attuazione di un'azione, le altre organizzazioni ed entità in possesso delle competenze necessarie o attive nei settori pertinenti ai fini dei soccorsi in caso di catastrofi, quali fornitori di servizi privati, produttori di apparecchiature, nonché scienziati e istituti di ricerca. In tale contesto, la Commissione mantiene una stretta cooperazione con lo Stato membro interessato.

Articolo 4

Tipologie di intervento finanziario e modalità di attuazione

1. La Commissione attua il sostegno finanziario dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio[6]. In particolare, il finanziamento dell'Unione per azioni di sostegno ai sensi del presente

[6] Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

regolamento è attuato mediante gestione diretta o indiretta conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e c), di tale regolamento.

2. Il sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento è finanziato dal bilancio generale dell'Unione o dai contributi degli Stati membri e di altri donatori pubblici o privati come entrate con destinazione specifica esterne, a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046.

3. Il finanziamento dell'Unione per le azioni di sostegno ai sensi del presente regolamento, da attuare mediante gestione diretta, può essere concesso direttamente dalla Commissione senza un invito a presentare proposte, conformemente all'articolo 195 del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046. A tal fine, la Commissione può concludere accordi quadro di partenariato o basarsi su accordi quadro di partenariato esistenti conclusi ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96.

4. Quando la Commissione attua interventi di sostegno di emergenza attraverso organizzazioni non governative, i criteri relativi alla capacità finanziaria e operativa si considerano soddisfatti in presenza di un accordo quadro di partenariato in vigore tra tale organizzazione e la Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96.

5. Il sostegno di emergenza a norma del presente regolamento può essere concesso in una delle forme seguenti:

a) appalti congiunti con gli Stati membri di cui all'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in base ai quali gli Stati membri possono acquistare, affittare o noleggiare integralmente le capacità acquistate congiuntamente;

b) procedura d'appalto indetta dalla Commissione per conto degli Stati membri sulla base di un accordo tra la Commissione e gli Stati membri;

c) procedura d'appalto indetta dalla Commissione che acquista all'ingrosso e procede allo stoccaggio, alla rivendita o alla donazione di forniture e servizi, compresi i noleggi, agli Stati membri o alle organizzazioni partner selezionate dalla Commissione.

6. In caso di procedura d'appalto di cui al paragrafo 5, lettera b), i relativi contratti sono conclusi da una delle parti seguenti:

a) dalla Commissione, che renderà o consegnerà i servizi o i beni forniti agli Stati membri o alle organizzazioni partner selezionate dalla Commissione;

b) dagli Stati membri, che procederanno direttamente all'acquisto, all'affitto o al noleggio delle capacità che sono state aggiudicate per loro conto dalla Commissione.

7. In caso di procedure di appalto di cui al paragrafo 5, lettere b) e c), la Commissione segue le norme del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 applicabili alle sue procedure di appalto.";

2) all'articolo 5, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il finanziamento dell'Unione può coprire tutti i costi diretti necessari per l'attuazione delle azioni ammissibili di cui all'articolo 3, compresi l'acquisto, la

preparazione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione dei beni e servizi oggetto di tali azioni, nonché i costi di investimento delle azioni o dei progetti direttamente connessi al conseguimento degli obiettivi del sostegno di emergenza attivato a norma del presente regolamento.

2. Possono essere coperti a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 anche i costi indiretti sostenuti dalle organizzazioni partner.";

3) è aggiunto il seguente allegato 1:

"**ALLEGATO 1**

Azioni ammissibili

Le azioni seguenti possono essere finanziate in caso di pandemie che hanno effetti su vasta scala:

a) rafforzamento temporaneo del personale sanitario, scambio di professionisti del settore sanitario, accoglienza di pazienti dall'estero o altri tipi di mutuo soccorso;

b) realizzazione di strutture sanitarie temporanee e ampliamento temporaneo di strutture sanitarie esistenti per attenuare la pressione sulle strutture esistenti e aumentare la capacità globale dell'assistenza sanitaria;

c) attività per sostenere l'amministrazione nella realizzazione su vasta scala di analisi mediche e nella preparazione delle strategie e dei protocolli scientifici di analisi necessari;

d) realizzazione di strutture di quarantena temporanee e altre misure appropriate ai confini dell'Unione;

e) sviluppo, produzione o acquisto e distribuzione di prodotti sanitari;

f) aumenti e conversioni delle capacità di produzione dei prodotti sanitari di cui alla lettera e) per far fronte alle carenze;

g) mantenimento della scorta dei prodotti sanitari di cui alla lettera e) e loro smaltimento;

h) azioni per sostenere la procedura necessaria per l'autorizzazione dell'uso dei prodotti sanitari di cui alla lettera e), se richiesta;

j) azioni per sviluppare metodi appropriati per tracciare lo sviluppo dell'epidemia e i risultati delle misure applicate per contrastarla;

k) organizzazione di sperimentazioni cliniche di potenziali terapie o metodi diagnostici conformemente alle norme relative alle sperimentazioni concordate a livello di Unione;

l) convalida scientifica dei prodotti sanitari, inclusi i potenziali nuovi metodi di analisi.

L'elenco sopra indicato non è esaustivo.".

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3. Natura della proposta/iniziativa

1.4. Obiettivi

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.6. Durata e incidenza finanziaria

1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Consiglio che attiva il sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, e che ne modifica le disposizioni in relazione alla pandemia di Covid-19.

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[7]

Migrazione e affari interni (titolo 18 del bilancio generale dell'Unione europea, sezione III - Commissione)

1.3. Natura della proposta/iniziativa

X La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

☐ La proposta/iniziativa riguarda una **nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**[8]

☐ La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

☐ La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Il sostegno di emergenza può essere concesso a norma del regolamento (UE) 2016/369 nel caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo, in atto o potenziali, se la catastrofe ha una dimensione e un impatto eccezionali tali da determinare conseguenze umanitarie gravi e di vasta portata in uno o più Stati membri, e solo in circostanze eccezionali in cui nessun altro strumento a disposizione degli Stati membri e dell'Unione risulti sufficiente.

L'attivazione del sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio dovrebbe contribuire direttamente alla tutela dei diritti fondamentali delle persone beneficiarie delle azioni e che ricevono assistenza finanziaria nel quadro dell'attivazione, nonché alla protezione della dignità umana e del diritto alla vita e all'integrità della persona (articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE).

L'obiettivo del presente regolamento del Consiglio è quello di istituire misure per rispondere alle esigenze umanitarie urgenti ed eccezionali sorte in alcuni Stati membri in seguito alla diffusione del sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2) e della malattia connessa (Covid-19), che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha definito un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e una pandemia globale. Tutti gli Stati membri dell'UE (nonché gli Stati SEE e il Regno Unito) sono colpiti da tale malattia.

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate:

Obiettivo specifico

[7] ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

[8] A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Fornire un sostegno di emergenza all'interno dell'Unione per far fronte alle urgenti esigenze umanitarie, sotto forma di sostegno agli Stati membri, assistenza, soccorso e, se del caso, operazioni per preservare la vita.

Tale iniziativa sarà una dimostrazione concreta di solidarietà all'interno dell'Unione.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta consentirà all'Unione europea di far fronte, all'interno del proprio territorio, alle esigenze umanitarie urgenti dei cittadini e residenti dell'UE in seguito alla pandemia di Covid-19.

In particolare, mediante azioni per il trasporto di attrezzature e la messa a disposizione di ospedali temporanei, squadre mediche, ospedali specializzati per i pazienti Covid, forniture mediche (compresi ventilatori polmonari, dispositivi di protezione individuale, mezzi diagnostici e terapeutici), unità mediche di pronto intervento, trasporto di pazienti Covid e non Covid.

Il sostegno di emergenza sarà fornito nel rispetto dei principi umanitari fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Numero di persone che beneficiano del sostegno di emergenza nell'Unione europea in termini assoluti e, se disponibile, come percentuale del numero totale di persone che necessitano di assistenza.

Numero di ospedali temporanei, squadre mediche e unità mediche di pronto intervento.

Volume delle forniture mediche messe a disposizione (in termini di numeri assoluti e, se disponibile, in percentuale del fabbisogno totale).

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine

La presente proposta di regolamento del Consiglio intende integrare gli attuali strumenti dell'Unione e le relative basi giuridiche, e più specificamente fornire un sostegno di emergenza più mirato alle persone all'interno dell'Unione, al fine di far fronte a esigenze umanitarie urgenti a seguito della pandemia di Covid-19 negli Stati membri. La fornitura di un sostegno di emergenza all'interno dell'Unione europea è necessaria quando la dimensione e l'impatto sono eccezionali e tali da provocare conseguenze umanitarie gravi e di vasta portata.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE

Le azioni intraprese dagli Stati membri interessati, anche con il sostegno finanziario dell'Unione da rendere disponibile nell'ambito di altri strumenti dell'Unione, non sembrano essere in grado di affrontare in modo efficace le conseguenze umanitarie e sanitarie della pandemia all'interno dell'Unione, in particolare alla luce dei tempi necessari per mettere a disposizione tale sostegno finanziario dell'Unione.

Poiché sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, è opportuno che il Consiglio attivi il sostegno di emergenza a norma del regolamento in relazione alla pandemia di Covid-19.

Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il regolamento del Consiglio sull'attivazione del sostegno di emergenza all'interno dell'Unione è stato adottato dal Consiglio il 15 marzo 2016. Lo strumento per il sostegno di emergenza è stato attivato nel 2016 per far fronte al massiccio afflusso di rifugiati e migranti in Grecia, che ha creato un'emergenza umanitaria.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, nel marzo 2019 la Commissione ha presentato al Consiglio una valutazione del funzionamento del regolamento. La valutazione è stata positiva e ha portato a mantenere in vigore il regolamento, anche se inattivo, senza proporre alcuna modifica.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il finanziamento di questa iniziativa richiede una modifica del regolamento QFP.

Grazie al meccanismo unionale di protezione civile (il "meccanismo unionale") l'Unione intende rafforzare la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e facilitare il coordinamento nel settore della protezione civile al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo. Gli Stati membri possono attivare il meccanismo unionale in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo, comprese le gravi emergenze sanitarie che si verificano all'interno dell'Unione.

L'aumento delle capacità di rescEU è ancora in corso per quanto riguarda le attività direttamente rilevanti per le crisi per le quali si propone l'attivazione.

Pertanto, sebbene non vi siano dubbi sul fatto che qualsiasi sostegno da concedere in base all'attivazione proposta dovrebbe essere complementare a qualsiasi tipo di assistenza fornita grazie al meccanismo, è molto improbabile che l'assistenza da fornire ai sensi dello stesso sia di portata tale da poter essere considerata sufficiente ad affrontare in modo efficace le conseguenze sanitarie e umanitarie della pandemia nell'Unione. Le misure adottate nell'ambito del meccanismo di protezione civile e dello strumento per il sostegno di emergenza sono pertanto complementari.

Nella misura in cui serve a fornire assistenza di emergenza per far fronte alle esigenze delle persone colpite da catastrofi, il sostegno di emergenza previsto dal regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio potrebbe essere considerato simile al tipo di assistenza da concedere a norma del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario. Il regolamento (CE) n. 1247/96 del Consiglio può essere utilizzato tuttavia solo per finanziare le operazioni di aiuto umanitario al di fuori dell'Unione e non è pertanto un sostituito del regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio in caso di catastrofi all'interno dell'Unione.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergie con altri strumenti pertinenti

Nell'attuale contesto della pandemia di Covid-19 sono state esaurite tutte le possibili riassegnazioni. Le dimensioni della pandemia di Covid-19 negli Stati membri e le esigenze potenziali correlate giustificano l'uso di strumenti speciali, come previsto dal regolamento QFP.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

X Proposta di **durata limitata**

– in vigore a decorrere dalla data di adozione per un periodo di 24 mesi ("periodo di attivazione"); le azioni che beneficiano di un sostegno finanziario a norma del regolamento (UE) 2016/369 nell'ambito di tale attivazione possono avere un periodo di attuazione che termina dopo la fine del periodo di attivazione, purché tale periodo di attuazione non termini più di 24 mesi dopo la fine del periodo di attivazione.

– Incidenza finanziaria: 2020 per gli stanziamenti di impegno e dal 2020 al 2023 per gli stanziamenti di pagamento.

1.7. Modalità di gestione previste[9]

X **Gestione diretta** a opera della Commissione

– X a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

– ☐ a opera delle agenzie esecutive

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri

X **Gestione indiretta** con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

– ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;

– X a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

– ☐ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

– ☐ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

– X a organismi di diritto pubblico;

– X a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

– *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

Nessuna.

[9] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Le azioni che ottengono un finanziamento ai sensi della presente proposta devono essere verificate periodicamente.

La Commissione elabora e presenta al Consiglio una relazione di valutazione ex post 3 anni dopo l'entrata in vigore del regolamento.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

L'attuazione avverrà mediante azioni realizzate da organizzazioni partner selezionate, tra cui ONG, Nazioni Unite e relative agenzie, organizzazioni internazionali e agenzie specializzate degli Stati membri, in regime di gestione diretta e indiretta. Alcune attività possono essere attuate, mediante azioni specifiche, da altre organizzazioni tramite gestione diretta se necessario. Questo approccio è considerato il più appropriato per conseguire gli obiettivi dello strumento, tenendo pienamente conto dei principi di economia, efficienza e miglior rapporto qualità/prezzo.

Per attività di natura vicina alle attività di aiuto umanitario, si applicano le modalità di pagamento applicabili allo strumento per gli aiuti umanitari e al meccanismo unionale di protezione civile in regime di gestione sia diretta che indiretta, in quanto si sono dimostrati adeguati.

2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Il sistema di controllo interno della Commissione europea garantisce che i fondi disponibili nell'ambito del meccanismo unionale siano utilizzati in modo adeguato e in linea con la normativa pertinente.

Il sistema attuale è così configurato:

1. L'unità di controllo interno presso il servizio capofila (Direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee/DG ECHO) verifica la conformità alle procedure amministrative e alla legislazione in vigore, utilizzando a tal fine il quadro di controllo interno della Commissione; Altri servizi della Commissione coinvolti nell'attuazione dello strumento seguiranno lo stesso quadro di controllo.

2. L'audit periodico delle sovvenzioni e dei contratti aggiudicati a titolo del presente strumento, da parte di revisori esterni, sarà pienamente integrato nei piani di audit annuali.

3. Valutazione delle attività globali da parte di valutatori esterni.

Le azioni eseguite possono essere oggetto di audit da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Corte dei conti.

Per quanto riguarda la supervisione e il controllo delle attività simili ad attività di aiuto umanitario, sarà applicata la lunga esperienza acquisita mediante l'attuazione dello strumento per gli aiuti umanitari e del meccanismo unionale di protezione civile in regime di gestione sia diretta che indiretta.

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

Come riferimento, il costo stimato della strategia di controllo della DG ECHO corrisponde allo 0,3 % della gestione indiretta del bilancio 2018 e allo 0,5 % della gestione diretta del bilancio 2018. Le principali componenti di questo indicatore sono:

- i costi totali del personale per gli esperti della DG ECHO sul campo, più quelli per le unità finanziarie e operative moltiplicati per la stima della quota di tempo dedicata ad attività di monitoraggio, controllo e garanzia di qualità;

- il totale delle risorse della DG ECHO nel settore dell'audit esterno dedicate agli audit e alle verifiche.

Tenuto conto del basso costo di tali controlli e dei benefici quantificabili (rettifiche e recuperi) e non quantificabili (effetto dissuasivo e di garanzia della qualità dei controlli) ad essi associati, la Commissione è in grado di concludere che i benefici quantificabili e non quantificabili dei controlli superano di gran lunga i costi limitati degli stessi.

Per quanto riguarda le entità delegate che eseguono i finanziamenti dell'UE in regime di gestione indiretta, la Commissione contribuisce fino a un massimo del 7 % dei costi indiretti ammissibili per garantire il controllo e la gestione dei fondi UE.

Ciò è confermato dal tasso di errore residuo pluriennale dello 0,5 % comunicato dalla Commissione nel 2018 per la direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste

La strategia antifrode della DG ECHO, in linea con la strategia antifrode della Commissione, viene utilizzata per far sì che:

- i controlli interni antifrode della DG ECHO siano perfettamente in linea con la strategia antifrode della Commissione (CAFS);

- l'approccio alla gestione dei rischi di frode della DG ECHO sia volto a individuare aree di rischio e soluzioni adeguate.

I sistemi utilizzati per spendere i fondi dell’UE nei paesi terzi consentono di recuperare i dati pertinenti da utilizzare ai fini della gestione del rischio di frode (ad esempio, per individuare i doppi finanziamenti).

Ove necessario, è possibile creare gruppi di rete e strumenti informatici adeguati dedicati allo studio dei casi di frode nel settore.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Tipo di spesa	Contributo			
	Numero	Diss./Non diss.[10]	di paesi EFTA[11]	di paesi candidati[12]	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
3	18 01 04 05 Spese di supporto per il sostegno di emergenza all'interno dell'Unione	Non diss.	NO	NO	NO	NO
3	18 07 01 Strumento per il sostegno di emergenza all'interno dell'Unione	Diss.	NO	NO	NO	NO

- Nessuna nuova linea di bilancio richiesta

[10] Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
[11] EFTA: Associazione europea di libero scambio.
[12] Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	3	Sicurezza e cittadinanza

DG: ECHO			Anno **2020**	Anno **2021**	Anno **2022**	Anno **2023**	**TOTALE**
• Stanziamenti operativi							
18 07 01	Impegni	1)	2 646,000	-	-	-	**2 646,000**
	Pagamenti	2)	1 326,000	790,000	265,000	265,000	**2 646,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[13]							
18 01 04 05		3)	54,000	-	-	-	**54,000**
TOTALE degli stanziamenti per la DG ECHO	Impegni	=1+1a +3	2 700,000	-	-	-	**2 700,000**
	Pagamenti	=2+2a +3	1 380,000	790,000	265,000	265,000	**2 700,000**

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	4)	2 646,000	-	-	-	**2 646,000**
	Pagamenti	5)	1 326,000	790,000	265,000	265,000	**2 646,000**
• TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		6)	54,000	-	-	-	**54,000**
TOTALE degli stanziamenti	Impegni	=4+ 6	**2 700,000**	-	-	-	**2 700,000**

[13] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

per la RUBRICA 3 del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	=5+ 6	**1 380,000**	**790,000**	**265,000**	**265,000**	**2 700,000**

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	**5**	"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno **2020**	Anno **2021**	Anno **2022**	Anno **2023**	**TOTALE**
Commissione						
• Risorse umane		2,700	2,700	1,550	1,150	**8,100**
• Altre spese amministrative		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Totale Commissione	Stanziamenti	2,700	2,700	1,550	1,150	**8,100**

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	**2,700**	**2,700**	**1,550**	**1,150**	**8,100**

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno **2020**	Anno **2021**	Anno **2022**	Anno **2023**	**TOTALE**
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	**2 702,700**	**2,700**	**1,550**	**1,150**	**2 708,100**
	Pagamenti	**1 382,700**	**792,700**	**266,550**	**266,150**	**2 708,100**

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

– X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati⇩		Anno **2020**		Anno **2021**		**TOTALE**	
		RISULTATI					
	Costo medio	No	Costi	No	Costi	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO[14]:							
Trasporto di attrezzature	1	80	80	20	20	100	100
Ospedali temporanei e squadre mediche	10	9,6	96	2,4	24	12	120
Ospedali specializzati per la COVID	100	8	800	2	200	10	1 000
Forniture mediche (respiratori polmonari)	0,018	14 000	252	3 500	63	17 500	315
Forniture mediche (altro)	0,002	428 000	856	107 000	214	535 000	1 070
Unità mediche di pronto intervento	0,04	800	32	200	8	1 000	40
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1		442 898	2 116	110 724	529	553 622	2 645
TOTALE		442 898	2 116	110 724	529	**553 622**	**2 645**

[14] Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

– X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno **2020**	Anno **2021**	Anno **2022**	Anno **2023**	**TOTALE**
RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale					
Risorse umane	2,700	2,700	1,550	1,150	**8,100**
Altre spese amministrative					
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	2,700	2,700	1,550	1,150	**8,100**

Esclusa la RUBRICA 5[15] del quadro finanziario pluriennale					
Risorse umane					
Altre spese di natura amministrativa	54,000	-	-	-	**54,000**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 of the quadro finanziario pluriennale					

TOTALE	**56,700**	**2,700**	**1,550**	**1,150**	**62,100**

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

[15] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

– X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

		Anno **2020**	Anno **2021**	Anno **2022**	Anno **2013**
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)		10	10	5	5
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)					
XX 01 05 01/11/21 (ricerca indiretta)					
10 01 05 01/11 (ricerca diretta)					
Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[16]					
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)		15	15	10	5
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)					
XX 01 04 **aa** [17]	- in sede				
	- nelle delegazioni				
XX 01 05 02/12/22 (AC, END, INT - ricerca indiretta)					
10 01 05 02/12 (AC, END, INT - ricerca diretta)					
Altre linee di bilancio (specificare)					
TOTALE		**25**	**25**	**15**	**10**

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

16 AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

17 Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– ☐ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

– ☐ La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

– X La proposta/iniziativa comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Tenuto conto dell'assenza di margini e di possibilità di riassegnazione a titolo della rubrica 3 del QFP, parallelamente a questa iniziativa la Commissione propone di:

- modificare il regolamento QFP in modo da eliminare le limitazioni dell'ambito di applicazione del margine globale per gli impegni e di utilizzare l'importo rimanente nell'ambito di tale strumento per questa iniziativa (nel progetto di bilancio rettificativo n. 2/2020);
- mobilitare l'importo rimanente dello strumento di flessibilità;
- mobilitare il margine per imprevisti per il saldo.

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

– X La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi[18].

– ☐ La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno **N**	Anno **N+1**	Anno **N+2**	Anno **N+3**	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

[18] L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) 2016/369 del Consiglio prevede la possibilità per i donatori pubblici o privati di contribuire allo strumento per il sostegno di emergenza. Se tali contributi diventano disponibili, essi costituiranno entrate con destinazione specifica esterne ai sensi di tale disposizione e dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

– X La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

  – ☐ sulle risorse proprie

  – ☐ sulle entrate varie